

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 69

1. Ai proprietari degli edifici destinati ad uso di civile abitazione, danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nei quali siano stati eseguiti interventi di riparazione con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza peraltro che gli stessi abbiano conseguito un efficace adeguamento antisismico, è data facoltà di procedere, in luogo della ricostruzione di un alloggio con i benefici previsti dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, alla riparazione antisismica degli edifici di loro proprietà, beneficiando, allo scopo, di un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell' ottanta per cento di quello che sarebbe loro spettato ai sensi del citato articolo 50 della legge regionale n. 63 del 1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima, e riferiti alla data del decreto di concessione.

2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a seguito di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.